

Le organizzazioni criminali a tavola

Come forse molti ricorderanno, nel 2018 il Tribunale dell'Unione Europea è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del marchio "*La Mafia se sienta a la mesa*" (causa T-1/17), mentre giusto pochi giorni fa è circolata la notizia di una pizzeria sita nella città spagnola di León che si è vista recapitare una lettera dell'ambasciatore italiano in Spagna e, purtroppo, non per complimentarsi della qualità del prodotto nostrano, quanto piuttosto per muovere una ferma reprimenda al proprietario per aver scelto di avvalersi dell'insegna "*La Camorra - pasta e pizza*".

Nella lettera, l'ambasciatore lamenta che nello scegliere di avvalersi di questa dicitura, peraltro presente anche nel menu come nome volto a individuare un tipo di pizza, il proprietario abbia agito con estrema leggerezza senza alcun rispetto per l'arte dei pizzaioli riconosciuta quale patrimonio immateriale dall'Unesco. In particolare, con questa lettera l'ambasciatore ha ben evidenziato come l'iniziativa, che indirettamente richiama in particolare la pizza della zona di Napoli (area tristemente afflitta dal fenomeno criminoso della camorra) denoti:

- una totale noncuranza rispetto a una professione che per alcune persone rappresenta un'opportunità di riscatto sociale che peraltro, quando supportata da capacità innovative e imprenditoriali può anche offrire buone occasioni remunerative;
- una mancanza di sensibilità per la banalizzazione del fenomeno criminoso e della sofferenza delle vittime della camorra;
- la totale contrarietà a principi di ordine pubblico già espressi dall'EUIPO e dal Tribunale EU nel caso "*La Mafia se sienta a la mesa*".

La normativa di riferimento e alcune riflessioni

Confidando che il destinatario della lettera si adoperi velocemente per evitare che l'immagine del più noto prodotto italiano al mondo venga tristemente (e ingiustamente) associato dai cittadini di León al fenomeno criminoso della camorra, l'occasione è però utile per ricordare i principi che reggono la validità dei segni distintivi e, nello specifico, la necessità che la scelta non ricada su elementi che possano risultare contrari all'ordine pubblico.

In questo senso, tornando allo stesso caso richiamato dall'ambasciatore, ricordiamo che affinché un segno possa ottenere la registrazione a titolo di marchio europeo, dovrà soddisfare, tra gli altri requisiti, anche quelli previsti dall'articolo 7(1)(f) del Regolamento n. 2017/1001, ovvero dovrà essere un segno non contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Analoga disposizione la troviamo anche nella normativa nazionale nostrana, pertanto un marchio italiano non dovrà essere contrario "*(...) alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume*" così come stabilito dall'art. 14(a) del c.p.i.

Pur avendo fino ad ora fatto riferimento solo al caso di segni depositati o registrati a titolo di marchio, non va però dimenticata l'esistenza di segni distintivi di fatto (es. insegna, marchio di fatto, nome a dominio espressamente richiamati nell'art. 12 c.p.i. e, con un riferimento più generico, nell'art. 8 (4) del Regolamento n. 2017/1001) ma ovviamente, anche in tal caso, la tutela di tali segni distintivi di fatto non potrà prescindere dalla sussistenza degli stessi requisiti richiesti ad un marchio registrato, ivi incluso il requisito dell'assenza di contrarietà alla legge, ordine pubblico o al buon costume. In questo senso, la lettera dell'ambasciatore andrebbe intesa come un richiamo ad attenersi a principi generali condivisi posto che, il segno *"La Camorra - pasta e pizza"* risulterebbe utilizzato solo in via di fatto e non depositato a titolo di marchio.

Tornado ora alla più comune ipotesi del marchio registrato, la vertenza che sul tema ha attratto maggiormente l'attenzione negli ultimi anni è stata quella citata in premessa relativa al logo adottato da una nota catena spagnola di ristoranti e caratterizzato dalla dicitura *"La Mafia se sienta a la mesa"* accompagnata da un'immagine di una rosa rossa sullo sfondo a ricordare il poster della nota pellicola *"Il Padrino"*. La vicenda prende le mosse dal tentativo dell'impresa a capo della catena di franchising di registrare nel 2005 il segno a titolo il marchio europeo; tentativo non andato a buon fine per l'opposizione promossa dal governo italiano che obiettava la contrarietà *"(...) all'ordine pubblico e ai principi di moralità accettati"*. A seguito dell'ulteriore diniego in sede di ricorso, la titolare del logo depositato si è rivolta così al Tribunale dell'Unione Europea che ha messo una pietra tombale sulla richiesta chiarendo che la parola *"mafia"* campeggiando nel logo è chiaramente elemento dominante del segno e che tale elemento verbale è globalmente inteso come identificativo di un'organizzazione criminale che ricorre a intimidazioni, violenze fisiche e omicidi nello svolgimento delle sue attività. Inoltre, il Tribunale ha ben chiarito che i valori che portano a condannare le attività criminali di questa organizzazione non sono certamente solo nazionali, ma sono in realtà gli stessi valori che *"(...) costituiscono il patrimonio spirituale e morale dell'Unione Europea"*.

E' peraltro bene ricordare che così come nel caso *"la Mafia de sienta a la mesa"*, anche nella vicenda legata alla lettera dell'ambasciatore relativa al segno *"Camorra- pasta e pizza..."* l'idea che queste diciture possano al più sollevare una certa ilarità non solo è errato, ma certamente non può essere accettato poiché, come ricordato dallo stesso Tribunale UE, la valutazione della validità del segno *"(...) non può basarsi né sulla percezione della parte del pubblico di riferimento imperturbabile né, del resto, sulla percezione della parte del pubblico che si offende facilmente, ma deve essere effettuata sulla base di criteri di una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza"*. A ciò si aggiunga che la contrarietà ai principi della morale e dell'ordine pubblico non va accertata con riferimento ai prodotti o servizi contraddistinti poiché la sensibilità del pubblico coinvolta non è necessariamente solo quella dei consumatori cui i prodotti o servizi in questione sono rivolti, ma anche quella di coloro i quali si possano trovare accidentalmente di fronte al segno nello scorrere della loro vita quotidiana.

Né vale tentare di difendere queste scelte sostenendo che il tema della mafia o della camorra siano all'origine di molte opere letterarie o cinematografiche (si pensi, ad esempio a *"Il Padrino"* o a *"Gomorra"*) o che l'associazione di tali segni con momenti di svago e convivialità (come condividere un pasto tra amici) sia sufficiente a edulcorare il grado di contrarietà all'ordine pubblico poiché, se da un lato libri e film non alterano affatto la percezione dei fenomeni criminosi, dall'altro lato il segno rimane *"(...) di natura tale da scioccare o offendere, non solo le vittime di detta organizzazione"*

criminale e le loro famiglie, ma anche chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza".

È peraltro interessante notare che a livello europeo, il caso *"La Mafia se sienta a la Mesa"* rientra tra un gruppo di decisioni oggetto di uno studio dell'EUIPO promosso al fine di identificare nella giurisprudenza europea quelle tendenze rilevanti per consentire la comprensione di questioni legali di comune interesse, tra le quali, per l'appunto, i concetti di "ordine pubblico" e "principio morale". A seguito di tale studio, l'EUIPO è giunto così nel 2021 a pubblicare il *"Case-law Research Report – Trade marks contrary to public policy or accepted principles of morality"* (v. https://sistemaproprietaintellettuale.it/pdf/news/Public%20policy%20and%20morality_final_en.pdf) in cui si chiarisce (paragrafo 24) come la contrarietà di un marchio all'ordine pubblico sussista anche quando il messaggio veicolato dal segno non sia rivolto ad un pubblico specifico o a un gruppo di consumatori. Ciò che infatti rileva è che tale messaggio possa incoraggiare, promuovere o banalizzare la violazione di un interesse fondamentale per lo stato membro coinvolto e dei valori perseguiti dallo stesso.

Stando al report, i segni che possono cadere sotto la falce dell'art 7(1)(f) EUTMR sono quindi quelli che:

- a) promuovono l'odio verso un gruppo particolare, un'istituzione, credenza o simbolo nazionale;
- b) veicolano un insulto anche senza che questo sia destinato ad un gruppo in particolare;
- c) utilizzano un linguaggio volgare od offensivo, spesso con connotazioni sessuali;
- d) veicolano, incitano o banalizzano messaggi correlati ad attività criminali o contro la pubblica sicurezza, inclusa la promozione o uso di sostanze stupefacenti;
- e) banalizzano una tragedia nota o veicolano messaggi immorali ad essa correlati;
- f) lodano o banalizzano il messaggio o l'impatto di noti movimenti che siano espressione, ad esempio, di ideologie totalitarie.

E' dunque in questa cornice e sull'onda del caso *"La Mafia se sienta a la mesa"*, che si inserisce la lettera dell'ambasciatore italiano in Spagna allo scopo di evitare ogni forma di banalizzazione del male che possa ledere l'immagine della gastronomia italiana o, comunque, di qualsiasi prodotto italiano riconosciuto e apprezzato all'estero come sinonimo di qualità.